Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS Ossola

Regolamento

per l'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore

ART 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 8 Novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art 6, comma 2, lettera B);
- Legge Regionale n. 1 dell'8-01-2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", art 5 comma 4;
- D.G.R. N. 127-4470 del 20-11-2006 "Approvazione criteri per il trasferimento delle competenze previste dall'art 5, comma 4 della Legge Regionale 8-01-2004, n. 1 con la quale la Regione Piemonte ha individuato i criteri per il trasferimento, agli Enti gestori istituzionali, delle competenze di cui all'art. 5 della Legge n. 67 del 18/01/1993, a decorrere dal 01-01-2007.

ART 2

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per l'accesso all'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, ed appartenenti ad un nucleo familiare che rientri nei criteri stabiliti all'art. 4.

Gli interventi di assistenza sono prestati a condizione che il minore sia a carico del genitore convivente.

ART 3

Beneficiari

E' ammesso al beneficio il genitore, residente in uno dei Comuni di competenza del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola convenzionati per la gestione dei servizi socio-assistenziali, che da solo abbia riconosciuto il figlio all'atto della nascita o con atto posteriore.

Il contributo richiesto sarà erogato ai sensi del presente Regolamento fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio per il quale è richiesto il contributo di cui al presente Regolamento e comunque fino a concorrenza della disponibilità di Bilancio.

ART 4

Requisiti d'accesso

Per poter usufruire del sussidio economico, il genitore deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Riconoscimento del minore da parte del solo richiedente;
- Attestazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità e che non superi i limiti previsti dal presente Regolamento, così come individuati nella tabella indicata nell'art. 6;
- Residenza in uno dei Comuni di competenza del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola;
- Il minore non deve essere a carico di altri familiari e residente con il richiedente il sussidio economico.

ART 5

Modalità di accesso

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Area Minori del Consorzio Intercomunale del Ciss Ossola, compilata in autocertificazione, su apposito modulo predisposto dagli Uffici competenti, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Area Minori "Modulistica".

Alla domanda il richiedente dovrà allegare:

- Attestazione dell' ISEE del nucleo familiare (Indicatore della situazione Economica Equivalente) in corso di validità e che non superi i limiti previsti dal presente Regolamento così come individuati nella tabella indicata nell'art. 6;
- Copia del documento di identità in corso di validità dell'intestatario della domanda;
- Copia del codice fiscale dell'intestatario della domanda;
- Copia del documento d'identità del/i minore/i;
- Copia del codice fiscale del/i minore/i.

Le richieste dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno, fatta eccezione per le nascite successive a tale data, il sussidio verrà erogato a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza e fino al termine dell'anno di competenza.

Qualora il genitore del minore non abbia compiuto la maggiore età, l'istanza per l'erogazione del sussidio economico dovrà essere effettuata da colui che esercita la responsabilità genitoriale, oppure, dal tutore nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

ART 6

Importo del sussidio e modalità di erogazione

I destinatari dell'intervento ricevono, in base ad un'istanza da presentarsi annualmente nelle modalità previste dal presente Regolamento, un sussidio economico ordinario per 12 mesi secondo le seguenti fasce di ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

FASCE ISEE	CONTRIBUTO MENSILE
Da 0,00 a 6.000,00 euro	380,00 euro
Da 6.001,00 a 10.000 euro	260,00 euro
Da 10.001,00 a 15.000 euro	140,00 euro
Da 15.001,00 euro	0 euro

L'erogazione del contributo avviene con cadenza mensile, previa autorizzazione del Direttore del Ciss Ossola. Il sussidio è erogato soltanto al soggetto che ha prodotto l'istanza, non sono ammesse deleghe senza il parere motivato e scritto dell'Assistente Sociale competente dell'Area Minori. Qualora il genitore richiedente il sussidio presenti istanza per un secondo figlio, l'entità del contributo mensile per il secondo figlio è ridotta del 50%.

E' ammessa la presentazione di sole due istanze per ogni genitore richiedente, in caso di ulteriore richiesta non verrà erogato alcun contributo.

L'ammontare del contributo economico previsto dal presente Regolamento sarà rivalutato annualmente sulla base delle variazioni percentuali, con arrotondamento in eccesso, dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie.

ART 7

Termine dell'erogazione del sussidio

L'erogazione del sussidio ha termine al verificarsi delle seguenti condizioni:

- In caso di trasferimento della residenza in un Comune non di competenza del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola;
- Raggiungimento della maggiore età del figlio per il quale è erogato il sussidio;
- In caso di riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore, con le forme e le modalità di cui all'art. 254 c.c. legittimazione del minore ai sensi dell'art 280 c.c. o per effetto di adozione;
- Mutate condizioni economiche che comportino attestazione ISEE superiore ad euro 15.000,00;
- In caso di accertamento di insussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

- Nell'ipotesi di inserimento del minore in regime residenziale e semi residenziale in Comunità o in famiglia affidataria, con assunzione in tutto o in parte dell'onere della retta a carico del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Ciss Ossola;
- In caso di presentazione della domanda di rinnovo oltre i termini di cui al presente Regolamento. In tale ipotesi il sussidio potrà essere ripristinato con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- Su proposta dell'Assistente Sociale nel caso in cui emerga che il genitore non utilizzi il contributo economico per scopi che non siano connessi alla crescita ed allo sviluppo del minore o quando risulti disatteso il progetto educativo individuato dal Ciss Ossola o da altri Servizi coinvolti (es: Servizi Sanitari specialistici) a favore del minore.

Nell'ipotesi di decadenza o sospensione dell'erogazione del contributo economico è data comunicazione all'intestatario della domanda di contributo mediante lettera raccomandata A.R. O con altra modalità equivalente.

ART 8

Norme finali

Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'istruttoria sarà effettuata sulla base del nuovo Regolamento e si considerano abrogate tutte le disposizioni contenute in Regolamenti precedenti.